

STATUTO

dell'Associazione "PRO-LOCO" di Caggiano.

COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1) E' costituita nel Comune di Caggiano una associazione denominata "PRO-LOCO CAGGIANO" con sede in Largo Regina Margherita n.75.

L'associazione è retta dalle norme del C.C. e da quelle del presente Statuto.

La "PRO-LOCO CAGGIANO" svolge la sua opera nel territorio del Comune ed eventualmente nelle zone contermini, stabilite d'accordo con l'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno, avuto riguardo alla sfera di azione delle aziende Autonome e delle PRO-LOCO eventualmente confinanti.

Art.2) Gli scopi principali che l'Associazione Pro-LoCo Caggiano si propone sono:

- a) riunire tutti coloro (Enti, Industriali, Esercenti, Privati) che hanno interesse allo sviluppo turistico di Caggiano;
- b) contribuire ad organizzare turisticamente la località studiandone il miglioramento edilizio e stradale, specie nelle zone suscettibili di essere frequentate da turisti, promovendo anche l'abbellimento di piazze, strade, giardini, ecc. con fiori e piante;
- c) promuovere il miglioramento e l'ampliamento delle attrezzature ricettive di Caggiano (alberghi, pensioni, locande, affittacamere, pubblici esercizi ecc.);
- d) incoraggiare ad appoggiare il miglioramento dei pubblici servizi (linee automobilistiche, servizi di nettezza urbana, innaffiamento strade ecc.) al fine di facilitare il movimento turistico per rendere il soggiorno piacevole quanto più possibile ai visitatori;
- e) vigilare sullo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo e le relative tariffe proponendo le opportune verifiche alle competenti Autorità o alle ditte esercenti i servizi medesimi;

- f) promuovere, incoraggiare ed appoggiare festeggiamenti, gare sportive, fiere, convegni, spettacoli, gite ed escursioni per attirare turisti nella località e dare e diletto a quanti vi soggiornano: gestire campi di gioco, promuovere e curare l'attività agonistica e sportiva di Caggiano;
- g) tutelare e mettere in valore le bellezze naturali, artistiche e monumentali per farle meglio conoscere ed apprezzare;
- h) collaborare con l'ente provinciale per il turismo di Salerno alla propaganda intesa a diffondere la conoscenza di Caggiano ed a favorire il concorso dei forestieri;
- i) adempiere le funzioni demandate dall'ente provinciale per il turismo di Salerno; istituire uffici di informazioni turistiche e svolgere attività e servizi a carattere turistico e assistenziale;
- l) organizzare e coordinare commemorazioni celebrative di personaggi illustri; organizzare concerti, mostre, nonché cicli di conferenze e dibattiti; formare una biblioteca;
- m) incrementare qualsiasi genere di studio sulla vita artistica e culturale del comune di Caggiano, della Provincia e della Regione.

FINANZIAMENTO

Art.3) I proventi con i quali l'associazione PRO-LOCO Caggiano provvede alla propria attività sono:

- a) le quote sociali;
- b) gli eventuali redditi patrimoniali propri;
- c) la quota parte del provento dell'imposta di soggiorno, se riscossa dal comune, devoluta annualmente dall'amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 2 della legge 4/03/1958 n. 174;
- d) gli utili di gestione o attività permanenti ed occasionali;
- e) le eventuali donazioni;
- f) i contributi di Enti pubblici e privati interessati al movimento turistico locale (Comune, Provincia, Regione, Associazioni varie, Imprese di trasporti e privati).

La PRO-LOCO può essere chiamata a contribuire al finanziamento dell'Ente Provinciale per il turismo, come può avere da questo contributi di straordinaria importanza provinciale.

SOCI

Art.4) I soci si distinguono in: onorari, benemeriti e ordinari.

I soci onorari sono dichiarati dal consiglio di amministrazione.

I soci benemeriti, che possono essere persone o enti che danno un contributo morale o materiale all'Associazione, sono dichiarati dall'Assemblea, per proposta del consiglio di Amministrazione.

Sono soci ordinari coloro che versano una quota sociale annuale da determinarsi in seno all'assemblea. I soci che non rassegnano le dimissioni per iscritto entro il 15/12 sono tenuti a versare la quota sociale anche per l'anno successivo.

La qualità di socio ordinario si acquista facendo domanda al consiglio di Amministrazione che deciderà in merito.

La decisione del Consiglio, al riguardo, è inappellabile.

Art.5) I soci onorari, benemeriti, e ordinari possono partecipare alle assemblee.

I soci ordinari partecipano alle Assemblee generali della Pro-LoCo con diritto di discussione e voto; eleggono i membri del Consiglio di Amministrazione e sono eleggibili alle cariche sociali.

L'età utile per iscriversi alla Pro –LoCo è fissata in anni diciotto.

Art.6) La qualità di socio si perde per dimissioni ovvero per esclusione a causa di accertata morosità o indegnità.

Il Consiglio dichiara escluso per morosità un socio se questi non ha provveduto al pagamento della quota sociale per l'anno in corso entro il 30/06 dell'anno medesimo.

Sull'esclusione per l'indegnità decide l'Assemblea dei soci con deliberazione motivata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.7) Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;

- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.8) I soci onorari, benemeriti ed ordinari sono convocati dal consiglio almeno una volta l'anno in Assemblea Generale Ordinaria e tutte le volte che occorra in Assemblea Generale Straordinaria.

L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno due terzi dei soci ordinari.

Per poter partecipare alla riunione dell'Assemblea Generale il socio dovrà aver versato la quota sociale per l'anno in corso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.

Perché l'Assemblea sia valida in prima convocazione occorre che sia presente almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, almeno un'ora dopo l'Assemblea delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti.

Art.9) La convocazione viene fatta mediante avviso inviato a domicilio ai soci ed ai revisori dei conti e con un manifesto o avviso affisso all'esterno della sede o all'albo del Comune, almeno dieci giorni prima della riunione.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione degli argomenti da trattarsi e l'ordine dei lavori.

L'avviso dovrà essere inviato, almeno dieci giorni prima della riunione, anche all'ente provinciale per il turismo di Salerno che potrà inviare un proprio rappresentante.

L'assemblea che elegge i membri del Consiglio di Amministrazione e quella convocata dai revisori dei Conti, a mente dell'art.22, ultimo comma, sarà presieduta dal socio più anziano di età.

Art.10) L'assemblea elegge, con votazione segreta:

- a) i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) i Revisori dei Conti;

- c) delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche; sulle relazioni morali e finanziarie; sulla misura delle quote sociali, sulle modifiche da apportare allo Statuto della Pro-LoCo;
- d) delibera sulla esclusione per indegnità dei soci e su ogni altra proposta del Consiglio.

Ciascun socio dell'Assemblea ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega, un socio ordinario.

Nelle votazioni palesi dell'Assemblea dei soci, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci relative all'elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti, devono essere inviate, entro dieci giorni, all'ente Provinciale per il Turismo di Salerno che baderà a ratificarle.

Qualora l'Ente provinciale per il Turismo di Salerno, nel termine suddetto, richieda notizie, documenti e chiarimenti, il termine slitterà per il tempo necessario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.11) L'associazione Pro-LoCo di Caggiano è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

Formata da undici membri, oltre al Sindaco del Comune che ne fa parte come membro di diritto e può farsi rappresentare, anche in via permanente, da uno degli Assessori comunali o da un elemento del Consiglio comunale.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti con votazione personale e segreta concedendo la propria preferenza su schede vidimate da almeno due componenti del seggio elettorale.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di vacanza per dimissioni, decadenza o decesso dei membri del Consiglio si provvede alla loro sostituzione con il primo dei non eletti.

Tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono gratuite; ai membri, però, possono essere rimborsate le spese sostenute in relazione al mandato affidato.

Art.12) Il consiglio di Amministrazione è organo deliberativo e ad esso è demandato di provvedere:

- a) alla formulazione del bilancio di previsione e del relativo programma d'azione;
- b) alla stesura del conto consuntivo e delle relazioni sulle attività svolte;
- c) allo studio di problemi locali;
- d) ad esaminare eventuali proposte e a deliberare su di esse;
- e) assumere eventuali impiegati dell'Associazione, determinandone la retribuzione e le funzioni;
- f) a deliberare su liti attive e passive nonché, su tutti gli argomenti, esclusi quelli riservati all'Assemblea dei soci;
- g) in caso di assoluta necessità o urgenza delibera anche su argomenti riservati all'Assemblea dei soci, salvo a sottoporre a ratifica le relative deliberazioni nella prossima riunione.

Tutti i membri del Consiglio sono delegati dal Consiglio stesso ad occuparsi dei vari settori della Pro-LoCo.

Spetta al consigliere delegato, nell'ambito del proprio settore, procedere all'approntamento dei relativi programmi, curare l'organizzazione del settore, firmare con l'obbligo di renderne conto al Tesoriere ed al Consiglio i documenti amministrativi e contabili attinenti al proprio settore, fare tutto quanto è necessario per la migliore realizzazione di ogni iniziativa.

Un membro del Consiglio sarà investito nella funzione di tesoriere.

Il tesoriere cura la gestione dell'Associazione, incassa le quote sociali, provvede ai pagamenti, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, delle spese assunte dalla Associazione.

Su espressa delega del Presidente provvede a riscuotere contributi concessi all'Associazione da qualsiasi Ente pubblico o privato, nonché da privati stessi.

Con firma congiunta a quella del Presidente può prelevare somme dall'Associazione depositate presso istituti bancari; può, insomma, fare tutto quanto gli deriva dall'incarico con l'obbligo di rendere, in qualsiasi momento, il rendiconto al Presidente, e al Consiglio di Amministrazione.

Egli è responsabile degli atti contabili dell'Associazione.

Art.13) Sono soggette alla ratifica dell'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno le delibere relative alla nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, ed all'approvazione di quelle riguardanti l'assunzione di personale necessario per il funzionamento degli uffici dell'Associazione.

Le deliberazioni soggette alla ratifica ed all'approvazione dovranno essere inviate all'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno entro dieci giorni dalla loro adozione.

All'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno vanno, inoltre, trasmessi entro il mese di ottobre il bilancio preventivo dall'esercizio successivo ed entro il mese di marzo il congiuntivo dell'esercizio precedente, con relative relazioni.

Art.14) Il Consiglio invierà all'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno i programmi delle manifestazioni promosse dall'Associazione per gli opportuni coordinamenti.

Art.15) Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su domanda firmata da almeno tre dei suoi membri.

Gli avvisi di convocazione sono inviati a domicilio del consigliere a mezzo di raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione, e nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima e devono contenere l'indicazione degli oggetti da trattarsi e l'ordine dei lavori.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Dopo due assenze complessive non giustificate, il componente del consiglio è considerato dimissionario e si provvede a sostituirlo a mente del secondo comma dell'art.11.

Nelle votazioni palesi in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.

PRESIDENTE E SEGRETARIO

Art.16) Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo sceglie tra i propri membri.

La nomina di Presidente soggetta a ratifica da parte dell'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno a norma del primo comma dell'Art.13.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Convoca e presiede il Consiglio; presiede l'Assemblea ed è assistito da un segretario che deve essere persona estranea al Consiglio stesso.

Il segretario, le cui funzioni sono assolutamente gratuite, deve essere scelto dal Presidente tra i soci ordinari.

Il suo mandato è limitato nel tempo a quello in cui dura in carica il Presidente che lo ha scelto.

Il Presidente può, però, in qualsiasi momento, provvedere a sostituirlo a suo insindacabile giudizio.

VICE PRESIDENTE

Art.17) Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno due Vice-Presidenti, ciascuno dei quali può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo ed in caso di dimissioni del Presidente medesimo sino a nuova nomina.

La carica di Vice-Presidente è incompatibile con quella di Consigliere delegato ad uno dei settori della Pro-Loce e con quello di Tesoriere.

Al Vice-Presidente è affidato, tra l'altro, l'andamento della sede sociale, la cura dei beni immobili dell'Associazione, nonché le relazioni con i soci dell'Associazione.

Art.18) Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, assiste il Presidente nell'esecuzioni delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

LIBRI E REGISTRI

Art.19) L'Associazione Pro-LoCo di Caggiano deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:

- a) libro dei soci;
- b) registro delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c) registro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) registro cronologico del patrimonio;
- e) libro inventario del patrimonio;
- f) giornale di cassa;
- g) libri mastri delle entrate e delle uscite;
- h) libri per il Collegio dei Revisori dei Conti;

I verbali della riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio di Amministrazioni devono essere raccolte in un registro a pagine precedentemente numerate e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente e il Segretario sono responsabili dalla tenuta dei Registri e dei Verbali di cui il presente articolo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.20) Il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale è effettuata dal Consiglio dei Revisori dei Conti che vigila sulla osservanza dello Statuto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi da due supplenti eletti con votazione segreta e personale dall'Assemblea dei soci che li sceglie tra i soci ed i non soci; esclusi i Consiglieri in carica.

I due supplenti sono eletti dall'Assemblea con la stessa modalità.

Art.21) Non possono essere eletti alla carica di Revisori dei Conti, se eletti decadono, gli interdetti, gli inabili, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che comporta la interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare gli uffici direttivi, i parenti e gli affini dei Consiglieri fino al quarto grado.

Art.22) I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è di diritto quello che nelle elezioni ha riportato il maggior numero di voti, ed in caso di parità dei voti, il più anziano di età.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il bilancio annuale entro e non oltre il venti gennaio di ogni anno, controlla la regolare tenuta della contabilità sociale e vigila sull'osservanza dello Statuto.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea.

Essi possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali eventualmente parteciperanno senza diritto di voto.

Il Collegio di Revisori dei Conti, ove nell'espletamento nel suo mandato riscontrasse delle irregolarità, né dà comunicazioni all'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno.

E' altresì obbligato a riferire al Consiglio di Amministrazione, che, se del caso, può richiedere la convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

Ai Revisori dei Conti non è dovuto alcun compenso.

VARIE

Art.23) Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con provvedimento motivato dall'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno per irregolarità persistenti nell'amministrazione dell'Associazione o per il caso di manifesta impossibilità di funzionare.

In caso di scioglimento, l'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno provvederà alla nomina di un commissario straordinario, cui saranno attribuiti i poteri spettanti a norma di Statuto al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.

La durata della nomina del commissario straordinario è fissata in tre mesi prorogabili, per giustificati motivi, una sola volta di tre mesi.

I Soci e i Consiglieri che desiderano sottoporre rispettivamente all'Assemblea dei soci e al Consiglio di Amministrazione determinati argomenti, devono darne avviso al Presidente in tempo utile per l'inserimento nell'Ordine del Giorno.

Art.24) Qualsiasi modificazione allo Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea Generale con il voto di almeno due terzi dei Soci presenti.

Art.25) Lo scioglimento dell'Associazione Pro-LoCo Caggiano deve essere deliberato dall'Assemblea Generale con il voto di almeno tre quarti dei soci.

In tal caso l'eventuale residuo attivo derivante dai redditi e dalla vendita dei beni mobili ed immobili inventariati saranno destinati ad una istituzione turistica locale o al Comune, all'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno o ad un Ente assistenziale, secondo il voto dell'Assemblea.

Art.26) Il presente Statuto dell'Associazione "Pro-LoCo Caggiano" e le sue eventuali modifiche saranno sottoposte, per il tramite dell'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno all'approvazione della Regione Campania –Assessorato al Turismo per l'iscrizione dell'Associazione nell'apposito Albo, ai sensi dell'art.2 della Legge Regionale n.61 del 9/11/1974.